

**Ordinanza**  
**su l'assicurazione obbligatoria contro**  
**la disoccupazione e l'indennità per insolvenza**  
**(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)**

**Modifica dell'11 settembre 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero*  
*ordina:*

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983<sup>1</sup> su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza è modificata come segue:

*Ingresso*

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>2</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);  
visto l'articolo 109 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI),

*Art. 15 rimandi nella rubrica*

(art. 32 cpv. 2 LPGA, art. 15 cpv. 2 e 96b LADI)

*Art. 16 cpv. 2 primo periodo*

*Abrogato*

*Art. 19 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sceglie la cassa presso il Comune. Per l'informazione e la consulenza ai sensi dell'articolo 27 LPGA, il Comune indirizza l'assicurato al competente organo esecutivo.

*Art. 19a*            **Informazione su diritti e obblighi**

(art. 27 LPGA)

<sup>1</sup> Gli organi esecutivi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettere a–d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare, sulla procedura di annuncio e sull'obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.

1    **RS 837.02**  
2    **RS 830.1; RU 2002 3371**  
3    **RS 837.0**

<sup>2</sup> Le casse informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai settori di competenza delle casse (art. 81 LADI).

<sup>3</sup> I servizi cantonali e gli uffici regionali di collocamento (URC) informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai rispettivi settori di competenza (art. 85 e 85b LADI).

*Art. 20 cpv. 4*

*Abrogato*

*Art. 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il servizio competente emana una decisione sul grado d'idoneità al collocamento.

*Art. 31 rimando nella rubrica*

(art. 20 LADI)

*Art. 33 cpv. 3*

<sup>3</sup> Hanno diritto a un'indennità conformemente all'articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le persone che:

- a. riscuotono una rendita d'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare o prestazioni in caso di invalidità conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato membro dell'AELS, della Norvegia, dell'Islanda o del Liechtenstein; o
- b. hanno richiesto una rendita d'invalidità di cui alla lettera a e la richiesta non sembra senza prospettiva.

*Art. 114 rimandi nella rubrica*

(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)

*Art. 114a rimandi nella rubrica*

(art. 82, 83 e 85d LADI)

*Art. 115 rimandi nella rubrica*

(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)

*Art. 119 cpv. 1 lett. d e cpv. 3*

<sup>1</sup> La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

- d. secondo il luogo dell'ufficio d'esecuzione e di fallimento competente, riguardo all'indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà all'esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il precedente luogo di lavoro dell'assicurato;

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 124 e 124a*

*Abrogati*

*Art. 125 rimandi nella rubrica*

(art. 79, 81 cpv. 1 e 96b LADI)

*Art. 126 rimandi nella rubrica*

(art. 96b, 96c e 97a LADI)

*Art. 127*                      **Competenza in materia di opposizioni**

(art. 100 cpv. 2 LADI)

<sup>1</sup> I Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI.

<sup>2</sup> In tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione.

*Art. 128*                      **Competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni**

(art. 100 cpv. 3 LADI)

<sup>1</sup> La competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l'articolo 119.

<sup>2</sup> Il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un servizio dello stesso Cantone.

*Art. 128a*                    **Procedura**

<sup>1</sup> Le decisioni dell'ultima istanza cantonale sono notificate alle parti, all'istanza precedente, al servizio cantonale e al Seco.

<sup>2</sup> Al Seco sono altresì notificate:

- a. le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettere c e d LADI, se non sono emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI);

- b. le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 1 lettera e LADI, se è stato violato l'obbligo di informare il servizio cantonale o l'ufficio del lavoro e le decisioni non sono emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI);
- c. le decisioni di sospensione secondo l'articolo 30 capoverso 4 LADI;
- d. le decisioni secondo l'articolo 30a LADI;
- e. le decisioni secondo gli articoli 36 capoverso 4 e 45 capoverso 4 LADI;
- f. le decisioni sui casi che, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 LADI, sono sottoposti per decisione al servizio cantonale o ad un'altra autorità da esso designata;
- g. le decisioni secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettera d LADI, se non sono emanate dall'URC (art. 85b cpv. 1 LADI);
- h. le decisioni su domande di condono secondo l'articolo 95 LADI;
- i. le decisioni su opposizione riguardo decisioni che devono essere notificate al Seco ai termini delle lettere a–h, come pure le decisioni su opposizione che devono essere emanate da un organo differente da quello che ha emanato la decisione (art. 100 cpv. 2 LADI).

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz